



Contributo UPL sul PdL n. 313 “Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni Lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”

Come è noto, l’art. 2, commi 16-22 della **Legge Finanziaria 244/2007** - riducendone il fondo ordinario di 33,4 milioni di euro per l’anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 - **impone alle Regioni**, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro il 30 giugno 2008, sentiti i Consigli delle Autonomie locali, **il riordino della disciplina delle Comunità montane**, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il loro funzionamento per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario 2007, tenendo conto di alcuni principi e indicando gli effetti della mancata attuazione di tali disposizioni.

Premesso che l’inserimento di una questione ordinamentale nella Legge Finanziaria non può che determinare criticità e che la situazione delle Comunità montane in Lombardia è estremamente diversa rispetto alle altre aree del Paese, UPL formula le seguenti considerazioni.

Il PdL approvato dalla Giunta Regionale rappresenta indubbiamente un valido approccio al riordino delle Comunità montane, in particolare per gli obiettivi della semplificazione, del contenimento della spesa pubblica e del nuovo assetto degli Enti intercomunali nelle aree montane.

UPL valuta positivamente il recupero di alcune aree omonegee, richiesto già il 22 aprile u.s. nell’incontro che l’Assessore regionale Colozzi ha convocato con i Presidenti di UPL (rappresentato dall’Assessore alle comunità montane della Provincia di Como Ivano Polledrotti), UNCEM e ANCI Lombardia **e intende ribadire quanto evidenziato nell’audizione della II Commissione del Consiglio regionale della Lombardia, svoltasi il 5 giugno**, dallo stesso Assessore Polledrotti in rappresentanza di questa Unione, sulla base delle riflessioni svolte dal Consiglio Direttivo e dalla Consulta dei Presidenti dei Consigli provinciali.

Anzitutto, preme evidenziare **l’opportunità di cogliere questo momento per un efficace intervento che garantisca ai territori montani**, che sono tra le aree più svantaggiate, **la destinazione di risorse adeguate, accompagnato da strumenti di governo in grado di corrispondere efficacemente ai bisogni di associazionismo** che le realtà più decentrate necessitano, poiché sono presenti indicatori economici e demografici differenti rispetto alle realtà di pianura e metropolitane.

La nuova delimitazione delle Comunità montane da 30 a 23 va sicuramente in tale direzione. Peraltro, in alcune situazioni, i vincoli fisici-territoriali di collegamento consiglierebbero altre soluzioni rispetto a quelle prospettate, come nel caso delle zone omogenee individuate nel territorio della provincia di Como, dove permane una situazione di criticità e si ribadisce quanto richiesto con nota della Provincia stessa.

Lo stesso vale per i Comuni che devono essere considerati realmente montani; la migliore definizione consentirebbe di finalizzare al meglio le risorse destinate con risultati efficaci e di destinazione sul territorio, a vantaggio delle aree critiche e realmente svantaggiate della montagna lombarda.



Per quel che concerne gli organi delle Comunità montane, nel condividere l'impianto complessivo, si segnala che la mancata previsione della garanzia della presenza delle minoranze, rischia di non tutelare il principio della rappresentanza democratica.

La proposta prevista dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del PdL, "Libertà di adesione" e "Unioni di comuni lombarde", non pare cogliere l'obiettivo della semplificazione e dell'efficacia. La possibilità di consentire ai Comuni di far parte di Unioni anche con territori e delimitazioni diverse dalle Comunità Montane, rischia di creare situazioni di dualismo.

A giudizio dell'UPL, **appare irrisolto nel PdL anche il rapporto tra Comunità Montane e Province**, generando anche in tal caso sovrapposizioni di competenze e mancanza di concertazione tra gli enti operanti sul territorio. Le Province, in base alla legislazione vigente, si troverebbero ad approvare i piani socio-economici delle Comunità montane senza poter svolgere attività di coordinamento e di controllo. Pertanto, **nella disciplina delle funzioni previste dagli articoli 11 e 15, si dovrebbe tener conto delle Province.**

Infine, nell'ambito di quanto previsto dall'art 20 "Concessione dei contributi regionali", stante la specificità dei territori interessati, **andrebbe aggiunto anche il criterio della superficie territoriale**, poiché le aree boscate a criticità idrogeologica costituiscono nelle zone montane un fattore decisivo nel governo del territorio, caratterizzato da un rapporto tra abitanti e territorio del tutto differente dalle aree di fondovalle e metropolitane.

Milano, 10 giugno 2008